

L'accertamento dello stato di abbandono del minore per la dichiarazione di adottabilità non è sindacabile in sede di legittimità

(Cass. Civ., Sez. I, ord. 5 agosto 2026, n. 24452)

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, il giudice di merito deve accertare, all'attualità, la sussistenza di comportamenti gravemente pregiudizievoli e non recuperabili, verificando l'impossibilità di un recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del minore, nonché l'infruttuosità delle misure assistenziali e di sostegno disponibili e l'assenza di parenti idonei. L'accertamento dello stato di abbandono, fondato su puntuali elementi fattuali e su una motivazione complessa e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità attraverso una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non potendo la cassazione trasformarsi in un terzo grado di merito.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da:

Dott. TRICOMI Laura - Presidente

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere Rel.

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23803/2025 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'Avvocato Donatella Bussolati

- ricorrente -

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato

Laura De Rui

- controricorrente -

nonché contro

B.B., Avvocato C.C., in qualità di curatrice speciale del minore D.D., Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 39/2025 depositata il 24/10/2025;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/6/2026 dal Consigliere Alberto Pazzi.

Svolgimento del processo.

1. Il Tribunale per i Minorenni di Milano, con sentenza n. 301/2025 del 16 aprile 2025, dichiarava lo stato di adottabilità del minore D.D., nato il 25 ottobre 2023, disponeva l'interruzione dei rapporti con la famiglia d'origine e autorizzava il collocamento del bambino presso una famiglia adottiva individuata dal Comune di Milano, tutore provvisorio del minore.

2. La Corte distrettuale di Milano rigettava l'appello presentato da E.E., padre del minore, e confermava la dichiarazione di adottabilità, condividendo la valutazione di irreversibile inadeguatezza a ricoprire un ruolo genitoriale nei confronti di E.E. da parte della madre B.B., del padre E.E. e del nucleo familiare allargato.

3. E.E. ha proposto ricorso per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 24 ottobre 2026, prospettando nove motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Comune di Milano. Gli intimati F.F., madre del minore, Avv. C.C., curatrice speciale di D.D., e Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano non hanno svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Motivi della decisione.

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8, 10, 12, 13, 15, 25 e 27 L. 184/1983, 330 e 333 cod. civ., 473-bis.15 cod. proc. civ., 3, 8 e 14 CEDU: la Corte territoriale, dopo aver correttamente richiamato i principi secondo cui lo stato di adottabilità richiede l'accertamento rigoroso dell'esistenza di comportamenti gravemente pregiudizievoli, attuali e non recuperabili da parte del genitore nonché la verifica della possibilità di un recupero in tempi compatibili con le esigenze del minore, ha applicato gli stessi - sostiene parte ricorrente - in modo del tutto errato e distorto, omettendo l'analisi concreta e attuale della situazione del padre ricorrente, valorizzando elementi marginali, generici e riferiti a un passato ormai superato, senza svolgere alcuna adeguata valutazione dell'evoluzione personale, relazionale e sociale del ricorrente nell'ultimo anno anche al fine di prevedere un recupero delle capacità genitoriali del padre "in tempi compatibili" con le esigenze del minore.

La Corte di merito ha così erroneamente applicato la disciplina dell'adozione come extrema ratio, prescindendo dal diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine e dal principio della gradualità degli interventi.

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 4, 5, 8 e 10 L. 184/1983, 330 e 333 cod. civ., 473-bis.40 cod. proc. civ., 3 e 8 CEDU: la Corte distrettuale ha erroneamente confermato l'adozione nelle forme ordinarie, che costituisce la misura più radicale e definitiva prevista dal nostro ordinamento, senza verificare la praticabilità delle soluzioni alternative meno afflittive che la legge impone di esplorare e privilegiare, quali l'affido eterofamiliare, l'attivazione di interventi di sostegno alla genitorialità o l'adozione mite, malgrado simili misure fossero state esplicitamente richieste.

La Corte distrettuale ha adottato la soluzione di maggior rottura familiare come misura automatica e non come extrema ratio, senza previa verifica della percorribilità di istituti meno invasivi, in violazione del principio di proporzionalità.

4.3 Il terzo motivo di ricorso assume, a mente all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 111, comma 6, Cost. e 118 disp. att. cod. proc. civ.: la Corte territoriale ha fondato il giudizio di assoluta inidoneità genitoriale del padre su argomentazioni apodittiche, non ancorate a fatti specifici, basate esclusivamente su una presunta "minimizzazione" delle difficoltà materne e su impressioni soggettive, che non hanno tenuto conto della parziale comprensione della lingua italiana da parte dell'E.E.

Ne deriva - in tesi di parte ricorrente - una motivazione solo apparente e, per più profili, internamente contraddittoria.

4.4 Il quarto motivo di ricorso prospetta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 8, 10 e 12 L. 184/1983, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU: la Corte distrettuale ha recepito acriticamente - a dire dell'odierno ricorrente - una C.T.U. svolta in violazione del contraddittorio, essendo stato sottoposto il padre di nazionalità tunisina, con comprensione limitata dell'italiano, a test altamente interpretativi (Rorschach) senza la presenza di un mediatore linguistico e culturale.

Una simile omissione non solo ha reso inattendibile la valutazione psicodiagnostica, ma ha integrato, anche, una violazione del diritto di difesa, del principio di eguaglianza processuale e delle linee guida in materia di C.T.U. interculturale.

4.5 Il quinto motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 1, 5, 8, 10 e 12 L. 184/1983, 24 e 111 Cost. e 6 CEDU: la Corte territoriale si è limitata a recepire le conclusioni della C.T.U. originaria e a fondare su di essa l'intero giudizio di irreversibile incapacità genitoriale, senza considerare sia i documenti decisivi tempestivamente offerti dal ricorrente (attestanti l'esistenza di un lavoro stabile, un'abitazione idonea e i progressi ottenuti negli incontri), sia la necessità di un nuovo approfondimento tecnico alla luce del mutamento sostanziale delle condizioni di vita del padre e delle gravi criticità dell'elaborato peritale.

La decisione si fonda - sostiene parte ricorrente - su un quadro istruttorio incompleto e non aggiornato, in violazione del dovere di completo accertamento richiesto nei procedimenti di adottabilità.

4.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 5 L. 184/1983, 315-bis e 336-bis cod. civ., 3 e 8 CEDU: la Corte ha confermato una misura di totale rescissione del rapporto padre-figlio senza verificare l'esistenza di un effettivo pregiudizio nella loro frequentazione, neppure in ambiente protetto, e senza esplicitare per quale motivo la continuazione degli incontri sarebbe dannosa per il minore.

4.7 Il settimo motivo di ricorso prospetta, a mente dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1, 4, 5 e 12 L. 184/1983, 333 e 337-ter cod. civ., 3 e 8 CEDU in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la Corte distrettuale ha escluso apoditticamente la figura dello zio paterno quale risorsa familiare, adducendo come unica ragione la scarsa conoscenza della lingua italiana, senza considerare la possibilità di un supporto in suo favore con mediazione linguistica, né verificare la reale disponibilità del parente.

4.8 L'ottavo motivo di ricorso deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1 e 44, lett. d), L. 184/1983, 8 e 14 CEDU, in quanto la Corte territoriale ha respinto la richiesta

di adozione mite in ragione di un presunto disturbo dell'attaccamento evitante del bambino e di una pretesa "assenza di potenzialità evolutive" nel padre, senza valutare in concreto la situazione di quest'ultimo e le risultanze sugli incontri e giungendo alla conclusione che non vi fosse alcun legame significativo nonostante la progressiva costruzione di un rapporto fra padre e figlio in occasione degli incontri protetti.

In questo modo i giudici distrettuali hanno escluso la possibilità di mantenere un legame affettivo significativo, senza preoccuparsi di individuare un pregiudizio derivante dalla prosecuzione dei rapporti fra padre e figlio e di dimostrare la loro inutilità ai fini dello sviluppo del minore.

4.9 Il nono motivo di ricorso assume, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5 L. 184/1983 e 8 CEDU, perché la Corte d'Appello non ha fornito la minima motivazione sulla scelta di collocare il minore direttamente in famiglia preadottiva, senza valutare l'opzione dell'affido eterofamiliare e senza considerare i progressi del padre; tale omissione integra - a dire del ricorrente - una violazione dei principi di gradualità e minima compressione dei rapporti familiari.

5. Le doglianze prospettate dal ricorrente, da esaminare congiuntamente in ragione del rapporto di connessione e parziale sovrapponibilità che li unisce, non meritano, nel loro complesso, accoglimento.

5.1 La Corte d'Appello, dopo aver ricordato che l'E.E. aveva dimostrato di non comprendere che la decisione di collocamento comunitario mamma-bambino era stata giustificata dalla necessità di tutelare il minore nel suo percorso di crescita e di assicurare loro ogni supporto ritenuto necessario, ha evidenziato plurimi elementi di criticità che attestavano la sua inidoneità genitoriale, vuoi perché, pur avendo capacità relazionali, era privo di reali attitudini collaborative in ambito educativo (dato che "inizialmente aderisce alle proposte, ma se non sono totalmente in linea con la sua visione, rompe l'alleanza mostrandosi contrario e proiettando sull'altro le sue responsabilità"; pag. 22), vuoi perché incapace di ammettere che "la sua condizione di avvio del lavoro e di padre assieme non sia ottimale per riuscire a portare avanti una progettualità complessa" (pag. 23), vuoi perché dotato di "un funzionamento cognitivo poco maturo...", con problematiche nella coerenza del pensiero e una tendenza all'inibizione affettiva", vuoi perché "ha manifestato difficoltà nel riconoscere le proprie responsabilità, proiettando all'esterno le colpe" (pag. 23).

La Corte d'Appello, inoltre, ha constatato come l'E.E. abbia una scarsa competenza nella regolazione emotiva e nella gestione delle esigenze del bambino, sottolineando che sono "emerse criticità significative nella gestione della relazione con il figlio minore", in quanto, pur in presenza di "un miglioramento nella capacità del padre di soddisfare i bisogni primari del bambino, persistono evidenti difficoltà nella regolazione emotiva e nella risposta ai segnali affettivi del minore" (pag. 24). In particolare l'odierno ricorrente, secondo la Corte di merito, non si è dimostrato capace di "cogliere la dimensione relazionale e affettiva sottesa al comportamento del minore", ha palesato "la tendenza a interpretare il disagio del figlio in modo riduttivo" ed ha manifestato "una scarsa capacità di collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela del minore e una tendenza a delegittimare il progetto educativo proposto in suo favore", non riuscendo così "a porsi a sostegno del sistema di cura e protezione, attivato in favore del figlio" (pagg. 24 e 25).

I giudici distrettuali hanno aggiunto che nel corso della C.T.U., che ha individuato la presenza di contenuti di pensiero immaturi", "è emersa una fragilità personologica legata a inibizione cognitiva, a superficialità di giudizio, ad attaccamento precario alla vita sociale e alla limitata lettura della

problematicità (pag. 26), così da evidenziare "la impossibilità di attivazioni di funzioni genitoriali adeguate".

In conclusione, la Corte distrettuale ha ritenuto che il padre non (abbia) maturato una consapevolezza adeguata circa la complessità del ruolo genitoriale, che non può essere ridotto alla sola dimensione materiale o logistica (quale l'ottenimento di un impiego stabile o di una sistemazione abitativa), ma implica necessariamente un processo di elaborazione delle proprie fragilità personali e relazionali. Tali aspetti, ad oggi, non risultano essere stati affrontati in modo significativo, permanendo un atteggiamento difensivo e oppositivo (pag. 27).

5.2 Simili valutazioni, da leggere in correlazione con il giudizio di inidoneità formulato nei confronti della madre ("affetta da un disturbo di personalità di tipo borderline con tratti psicotici sec. DSM 5" ed "incapace di elaborare una progettualità autonoma, priva di risorse maturative e affettive, e non in grado di garantire un ambiente sufficientemente stabile, protettivo e responsivo per il figlio") a svolgere le proprie funzioni genitoriali, stanti "l'assenza di un modello genitoriale interiorizzato, la mancanza di consapevolezza della propria patologia e l'impossibilità di formulare una prognosi di recupero delle funzioni genitoriali in tempi compatibili con i bisogni evolutivi del minore" (pag. 21), effettuano un riscontro attuale e concreto delle capacità genitoriali dell'odierno ricorrente, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente, ed individuano fatti gravi indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, del minore, idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il medesimo.

A questo specifico proposito da tempo questa Corte ha chiarito che le misure ablative o limitative della responsabilità genitoriale - costituendo misura eccezionale cui è possibile ricorrere non già per consentire al bambino di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili le altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici - sono consentite solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, del pregiudizio arrecato al minore, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale nocumento per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 7391/2016).

Giova, inoltre, ricordare che ai fini della verifica della sussistenza dello stato di abbandono, compete al giudice di merito accertare, all'attualità, la sussistenza di reiterati comportamenti gravissimi e pregiudizievoli per i minori, indicativi di un'incapacità genitoriale in concreto non recuperabile, stanti l'infruttuosa adozione di tutte le misure assistenziali e di sostegno disponibili e la mancanza di parenti in grado di prendersi cura dei minori; ne consegue che l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso i figli, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo o le "carenze personologiche" del genitore siano tali da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico, non emendabili da interventi di sostegno (Cass. 27999/2024).

La Corte territoriale, pur essendosi dilungata a descrivere plurimi profili di incapacità genitoriale dell'odierno ricorrente, non ha però mancato di rilevare come la condotta paterna avesse arrecato

un concreto pregiudizio al figlio minore, laddove ha ricordato (sia a pag. 7 che a pag. 27) che la "carenza di disponibilità psicologica da parte della figura genitoriale" aveva provocato nel minore (che all'epoca delle operazioni peritali aveva tredici mesi) una "immaturità psicoaffettiva e un attaccamento di tipo insicuro/evitante", tanto che il bambino "non mostrava reazioni alla separazione dalla figura di attaccamento, né cercava il genitore, manifestando una apparente indifferenza che nascondeva una forte attivazione emozionale repressa" (pag. 7); la rescissione del legame familiare risultava così funzionale al "sano sviluppo psicofisico del minore" (pag. 27).

Una volta preso atto che la Corte distrettuale ha anche escluso la possibilità di prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, non rimane, in questa sede, che constatare come risulti legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono, che ha fatto corretta applicazione dei principi fissati in materia da questa Corte e richiamati all'interno della decisione impugnata.

Infatti, a fronte di una motivazione così strutturata nella sua complessità, non può darsi accesso a una rilettura degli accertamenti in fatto del giudice di merito sui quali si basa la decisione (cfr., in termini, da ultimo, Cass. 20179/2024, Cass. 15033/2024).

Non rientra, invero, tra i compiti di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, o procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, Cass. 3267/2008), poiché, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; nello stesso senso Cass. 2001/2023, Cass. 28643/2020, Cass. 33858/2019, Cass. 32064/2018, Cass. 8758/2017).

Al contrario il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).

Il primo e il secondo motivo risultano così infondati.

5.3 La motivazione della decisione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda però percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. Cass., Sez. U., 22232/2016).

Il terzo motivo, nel denunciare il carattere apparente della motivazione in punto di assoluta inidoneità genitoriale del padre, non adduce che le spiegazioni offerte dalla Corte di merito non fossero idonee a rappresentare l'iter logico-intellettuale seguito dal collegio di appello per arrivare

alla decisione, ma intendono confutare la fondatezza e la plausibilità degli argomenti sviluppati dai giudici di merito.

Una simile doglianza non evidenzia, quindi, alcuna criticità dell'apparato argomentativo presente all'interno della decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili, ma è espressione di un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

Il controllo dell'esistenza di una motivazione nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto tale giudice a una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (v. Cass. 16526/2016).

5.4 Il quarto motivo di ricorso assume che l'odierno ricorrente, al momento dell'espletamento della C.T.U., avesse una comprensione limitata dell'italiano, inidonea a consentirgli di essere sottoposto a test altamente interpretativi.

La sentenza impugnata non fa il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dall'appellante; né dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che l'E.E., nel corso del giudizio di merito, avesse allegato un simile deficit linguistico.

Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (si vedano in questo senso, per tutte, Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).

5.5 Secondo la giurisprudenza di questa Corte per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza con cui si lamenti che questi, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 20867/2020).

La doglianza concernente la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile, invece, solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce a una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta a una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male

esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. U., 20867/2020).

Non è dunque possibile, come fa il quinto motivo in esame, proporre una censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. denunciando un'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

5.6 È ben vero che in materia di dichiarazione di adottabilità, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27, comma 3, L. 184/1983, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 183 del 2023, impone al giudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio-affettive con la famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto conforme all'interesse del minore (Cass. 11138/2024).

Una simile valutazione, nel caso di specie, è stata fatta dalla Corte di merito, a giudizio della quale "favorire gli incontri padre-figlio rischierebbe di non permettere a E.E. di portare avanti una crescita affettiva e relazionale adeguata all'età dello sviluppo" (pag. 28).

L'apprezzamento dell'interesse del minore in questi termini rientra nel giudizio di fatto di competenza del giudice di merito e non può essere rivisto in questa sede di legittimità, come sollecita il sesto motivo.

5.7 Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l'adozione ultrafamiliare costituisce l'*extrema ratio* impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti, che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione (Cass. 4746/2022). Rispetto allo zio paterno la Corte di merito non si è limitata a registrare che non era stato possibile valutarne l'idoneità, posto che questi non parlava italiano (pag. 28), ma ha rappresentato che il medesimo non aveva mai mostrato un reale coinvolgimento.

Risulta, quindi, legittima la manca valutazione dello zio come figura vicariale, in assenza tanto di un rapporto significativo con il minore, quanto di una sua disponibilità allo svolgimento del compito.

5.8 L'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d), L. 184/1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti; l'adozione c.d. legittimante costituisce, invece, l'*extrema ratio*, cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si ponga in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica (Cass. 20322/2022).

Nel caso di specie la Corte di merito ha accertato la sussistenza di quest'ultima situazione, in assenza di un legame di attaccamento del bambino con entrambi i genitori ed al fine di permettere a E.E. di avere una crescita affettiva e relazionale adeguata all'età di sviluppo, come invece sarebbe potuto

avvenire nel contesto della famiglia adottiva in base agli elementi raccolti nel primo periodo di inserimento (pag. 28).

L'ottavo motivo non evidenzia, a questo proposito, alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata, ma manifesta un mero dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

Sul punto occorre allora fare richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (v. Cass. 5987/2021, Cass., Sez. U., 34476/2019, Cass. 29404/2017, Cass. 19547/2017, Cass. 16056/2016).

5.9 La situazione che giustifica l'affidamento etero-familiare, a norma degli artt. 2 e segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituiti dai corrispondenti articoli della legge 28 marzo 2001, n. 149, e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità (Cass. 10706/2010).

Nel caso di specie la Corte di merito ha escluso l'esistenza di potenzialità evolutive nel padre (ed anche nella madre) tali da consentire un recupero delle funzioni genitoriali in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore.

Risulta perciò immune da vizi l'accertamento dello stato di abbandono, in quanto nel caso di specie da un lato non era sopravvenuta l'autonomia genitoriale necessaria, pur dopo i necessari e reiterati interventi dei servizi sociali, ed era risultato impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare, dall'altro non era possibile valutare alcun affidamento etero-familiare, il quale ha per legge carattere solo temporaneo.

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

La natura delle questioni esaminate, che riguardano diritti di natura familiare coinvolgenti relazioni affettive, costituisce una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, in data 24 giugno 2026.

Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2026.